

- 2) Se sia conforme all'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE ⁽¹⁾ l'interpretazione operata al fine di conseguire gli obiettivi — giacché il diritto alla parità di trattamento ed il divieto di discriminazione costituiscono un principio generale della UE contenuto in una direttiva ([negli] articoli 20 e 21 della Carta Diritti Fondamentali UE), [e nell'] articolo 23 della Dichiarazione Universale Diritti dell'Uomo, e laddove li si considera diritti sociali fondamentali [ai sensi degli] articoli 151 e 153 del TFUE — in base alla quale il diritto alla indennità del funzionario temporaneo può configurarsi, vuoi attraverso la comparazione col lavoratore temporaneo reclutato mediante contratto, dato che la sua condizione (regime pubblicistico o privatistico) dipende solo dal datore di lavoro pubblico, vuoi mediante la applicazione diretta verticale riconducibile al diritto primario europeo.
- 3) Nell'ipotesi dell'eventuale sussistenza di un abuso nelle assunzioni temporanee, dirette a soddisfare necessità permanenti, senza che vi sia una ragione obiettiva, tipo di assunzione non riconducibile all'urgente e perentoria necessità che la giustifica, senza che esistano sanzioni o limiti effettivi nel diritto nazionale [spagnolo], se sia in linea con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70/CE, quale misura volta a prevenire l'abuso ed eliminare la conseguenza della violazione e del diritto dell'Unione, nel caso in cui il datore di lavoro non dia stabilità al lavoratore, un'indennità, equiparabile a quella conseguente al licenziamento illegittimo, e se la stessa costituisca una sanzione adeguata, proporzionata, efficace e dissuasiva.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 9 marzo 2018 — José Cánovas Pardo S.L. / Club de Variedades Vegetales Protegidas

(Causa C-186/18)

(2018/C 211/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: José Cánovas Pardo S.L.

Resistente: Club de Variedades Vegetales Protegidas

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 2100/94 ⁽¹⁾, un'interpretazione di tale disposizione secondo la quale, decorso il termine di tre anni dal momento in cui, in esito alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, il titolare abbia preso conoscenza dell'atto di infrazione e dell'identità dell'autore, sarebbero prescritte le azioni contemplate agli articoli 94 e 95 del regolamento, anche se gli atti di infrazione sono proseguiti fino al momento dell'esercizio dell'azione.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se si debba ritenere che, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento (CE) n. 2100/94, la prescrizione si applichi soltanto rispetto agli atti concreti di infrazione commessi oltre il termine di tre anni, ma non rispetto a quelli commessi entro i tre anni precedenti il momento dell'esercizio dell'azione.

- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se in tale caso possano trovare accoglimento l'azione inibitoria e anche quella risarcitoria soltanto in relazione a questi ultimi atti compresi entro i tre anni precedenti il momento dell'esercizio dell'azione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994 L 227, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 19 marzo 2018 — Google LLC / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-193/18)

(2018/C 211/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: Google LLC

Resistente: Bundesrepublik Deutschland

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il requisito dei «servizi (...) consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche» di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva quadro 2002/21/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che esso comprende o può comprendere anche servizi di posta elettronica via internet, i quali sono messi a disposizione sull'internet aperta e non forniscono di per sé alcun accesso a internet.
- a) Se il requisito debba essere interpretato, in particolare, nel senso che già il trattamento informatico che il fornitore di tale servizio di posta elettronica effettua attraverso i propri server dedicati, assegnando gli indirizzi IP dei collegamenti fisici interessati agli indirizzi di posta elettronica e instradando sull'internet aperta ovvero — viceversa — ricevendo email suddivise in pacchetti di dati in base ai diversi protocolli della famiglia di IP, può essere considerato come «trasmissione di segnali» oppure se sia solo il trasferimento di tali pacchetti di dati attraverso internet eseguito grazie all'internet (access) provider a costituire una «trasmissione di segnali».
- b) Se il requisito debba essere interpretato, in particolare, nel senso che il trasferimento della email suddivisa in pacchetti di dati sull'internet aperta eseguito grazie all'internet (access) provider può essere imputato al fornitore di un siffatto servizio di posta elettronica in modo da ritenere che anche quest'ultimo presti entro tali limiti un servizio consistente nella «trasmissione di segnali». A quali condizioni sia eventualmente possibile una siffatta imputazione.
- c) Nel caso in cui il fornitore di un tale servizio di posta elettronica trasmetta direttamente segnali oppure possa a lui imputarsi ad ogni modo la trasmissione di segnali di un internet (access) provider: se il requisito possa essere interpretato, in particolare, nel senso che un siffatto servizio di posta elettronica, indipendentemente dalle sue eventuali funzioni aggiuntive, quali l'editing, l'archiviazione e la classificazione delle email o la gestione dei dati di contatto, nonché dall'investimento tecnico effettuato dal fornitore con riguardo alle singole funzioni, consiste anche «esclusivamente o prevalentemente» nella trasmissione di segnali, in quanto sotto il profilo funzionale, dal punto di vista degli utenti, è primaria la funzione di comunicazione propria del servizio.